

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
11.	Vermicompost da letame	Prodotto ottenuto esclusivamente da letame suino, ovino, bovino ed equino, o loro miscele, per digestione da parte dei lombrichi e successiva maturazione	Azoto organico sul secco: minimo 1,5% C organico sul secco 20% Sostanza organica estraibile sulla sostanza organica totale: minimo 6% Sostanza organica umificata sulla sostanza organica estraibile: minimo 10% Rapporto C/N: non superiore a 20 pH: non superiore a 8	È obbligatorio indicare l'origine del o dei letami impiegati in ordine decrescente di peso	In percentuale di peso sulla sostanza secca: Azoto organico Azoto totale C organico Rapporto C/N Sostanza organica Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica. Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile. pH	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)
12.	Lignite	Prodotto solido estratto da miniere a cielo aperto e macinato	C organico sul secco: 30% C umificato sul secco: 15% Grado di umificazione: 50%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	C organico C umificato Grado di umificazione	---



**ALLEGATO 3**  
*(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)*

**Correttivi**

**1. PREMESSA**

1.1. Classificazione granulometrica: per i correttivi calcio-solfo-magnesiaci è adottata la seguente classificazione granulometrica.

1.1.1. Prodotto polverulento: almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere una granulometria inferiore ad 1 millimetro.

1.1.2. Prodotto triturato: almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore ai 5 millimetri.

1.1.3. Prodotto greggio: meno dell'80% con granulometria inferiore a 5 millimetri.

1.1.4. Prodotto granulato: prodotto polverulento, granulato artificialmente. La granulometria del prodotto dovrà essere dichiarata dal produttore (es.: 80% minimo inferiore a x millimetri; 100% inferiore a y millimetri).

1.2. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell'uso.

1.3. Nei correttivi fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a».

1.4. Per i correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

<b>Metalli</b>	<b>Correttivi</b>
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5



**2. Correttivi****2.1. Correttivi calcici e magnesiaci**

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Correttivo calcareo	Prodotto d'origine naturale contenente come componente essenziale carbonato di calcio	35% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
2.	Marna	Roccia sedimentaria costituita essenzialmente da mescolanza di materiale calcareo ed argilloso	25% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
3.	Correttivo calcareo-magnesiaco	Prodotto d'origine naturale contenente come componenti essenziali carbonato di calcio e di magnesio	35% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
4.	Dolomite	Prodotto contenente calcio e magnesio come carbonato doppio	40% CaO + MgO 17% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
5.	Calce agricola viva	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcaree e contenente come componente essenziale ossido di calcio	70% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
6.	Calce agricola spenta	Prodotto ottenuto per idratazione della calce agricola viva	50% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---



N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
7.	Calce viva magnesiaca	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcareemagnesiache	70% CaO + MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
8.	Calce spenta magnesiaca	Prodotto ottenuto per idratazione della calce viva magnesiaca	50% CaO + MgO 12% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
9.	Ceneri di calce	Prodotto residuo della fabbricazione delle calci. Può contenere ossidi, idrossidi, carbonati di calcio e di magnesio e ceneri di carbone	40% CaO + MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica MgO totale (facoltativa)	---
10.	Ceneri di calce magnesiaca	Prodotto residuo della fabbricazione delle calci in cui il titolo in ossido di magnesio è uguale o superiore all'8%	40% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
11.	Calce di defecazione	Prodotto residuo della filtrazione di sughi zuccherini dopo la carbonatazione. Il carbonato di calcio è presente finemente suddiviso	CaO 20% Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
12.	Gesso agricolo	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio con 2 molecole d'acqua	25% CaO 35% SO <sub>3</sub> Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO <sub>3</sub> totale Classe granulometrica	---



N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
13.	Anidrite	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio anidro	30% CaO 45% SO <sub>3</sub> Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO <sub>3</sub> totale Classe granulometrica	---
14.	Gesso cotto	Prodotto ottenuto dalla disidratazione totale o parziale del gesso	30% CaO 45% SO <sub>3</sub> Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO <sub>3</sub> totale Classe granulometrica	---
15.	Solfato di calcio precipitato	Sottoprodotto di fabbricazioni industriali quali, ad esempio, la fabbricazione dell'acido fosforico	25% CaO 35% SO <sub>3</sub> Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO <sub>3</sub> totale Classe granulometrica	---
16.	Sospensione di calcare	Prodotto ottenuto per sospensione di carbonato di calcio finemente suddiviso	20% CaO	---	CaO totale	---
17.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Prodotto a base di solfati di magnesio naturali come espomite e kieserite	15% MgO solubile 30% SO <sub>3</sub> solubile	---	MgO solubile SO <sub>3</sub> solubile	---
18.	Ossido di magnesio	Prodotto polverulento ottenuto per calcinazione di rocce magnesiache e contenente come componente essenziale ossido di magnesio	30% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1	---	MgO totale	---
19.	Soluzione di cloruro di calcio	Prodotto liquido ottenuto per dissoluzione di cloruro di calcio in acqua	12% CaO solubile in acqua	---	CaO solubile in acqua	---




N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
20.	Soluzioni miste di sali di calcio e magnesio	Prodotto liquido ottenuto per dissoluzione in acqua di composti solubili di Ca e Mg	Totale 10% CaO + MgO solubili in acqua, di cui: 4% CaO solubile in acqua 1% MgO solubile in acqua	---	CaO solubile in acqua MgO solubile in acqua	---
21.	Gesso di defecazione	Prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e successiva precipitazione mediante acido solforico	CaO: 20% sul secco SO <sub>3</sub> : 15% sul secco C organico: 10% sul secco N totale: 1% sul secco di cui almeno la metà in forma organica	È obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (esempio: tessuti animali)	CaO totale SO <sub>3</sub> totale	È consentito dichiarare il C organico e la sua natura (proteica, lipidica, ecc.) nonché l'azoto totale
22.	Carbonato di calcio di defecazione	Prodotto ottenuto per idrolisi di materiali biologici mediante calce e successiva precipitazione con anidride carbonica	CaO: 28% sul secco C organico: 15% sul secco N totale: 1% sul secco di cui almeno la metà in forma organica	È obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (esempio: tessuti animali)	CaO totale	È consentito dichiarare il C organico e la sua natura (proteica, lipidica ecc...) nonché l'azoto totale



## 2.2. Correttivi diversi.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Solfato ferroso per uso agricolo	Prodotto industriale, collaterale di altre lavorazioni	90% $\text{FeSO}_4 \times 7 \text{H}_2\text{O}$ Solubilità in acqua: circa 26 g/100 ml a 20 °C	---	$\text{FeSO}_4 \times 7 \text{H}_2\text{O}$ totale	---
2.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Prodotto a base di "Maërl" (residui calcarei di alghe marine) e di kieserite	30% CaO 8% MgO 12% $\text{SO}_3$ Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale $\text{SO}_3$ totale Classe granulometrica	---
3.	Zolfo per uso agricolo	Prodotto contenente come componente principale zolfo elementare	50% S	---	S totale	---
4.	Pirite per uso agricolo	Prodotto naturale polverulento costituito principalmente da solfuro di ferro	70% $\text{FeS}_2$	---	Fe totale $\text{SO}_3$ totale	---
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di zolfo micronizzato	40% S	---	S totale	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso il titolo in peso/volume a 20 °C



**ALLEGATO 4**  
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

**Substrati di coltivazione**

1. I substrati di coltivazione di cui al punto 2. del presente allegato, possono essere preparati esclusivamente utilizzando le matrici elencate nella tabella seguente:


	<b>Denominazione</b>	<b>Definizione</b>
Ammendanti	Letame	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Letame artificiale	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante vegetale semplice non compostato	Vedi Allegato 2, capitolo 2, numero ordine 3; Rientrano in questa categoria i materiali vegetali come: midollo e fibra di cocco, cortecce, pula e lolla di riso, paglie, fibra di juta
	Ammendante compostato verde	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante compostato misto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante torboso composto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba acida	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba neutra	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba umificata	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Leonardite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Lignite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
Matrici minerali	Argilla	Prodotto costituito da fillosilicati
	Argilla espansa	Prodotto ottenuto per cottura di argilla a temperatura superiore a 1200°C
	Lapillo	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Lana di roccia	Prodotto derivato dalla fusione di basalti
	Perlite espansa	Prodotto ottenuto dal trattamento termico di sabbie silicee di origine vulcanica
	Pomice	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Sabbia	Prodotto originato dalla disgregazione di rocce prevalentemente silicee
	Tufo	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Vermiculite espansa	Prodotto ottenuto dal riscaldamento di fillosilicati
	Zeoliti	Silicato di alluminio del gruppo dei tectosilicati
Altre matrici	Schiume poliuretatiche	Prodotto derivato da una miscela di un prepolimero poliuretano costituito da isocianato e poliolo

1.1. E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i concimi CE inseriti nel Regolamento CE n. 2003/2003, i concimi minerali, i concimi organici ed i concimi organo-minerali inseriti nell'allegato 1 del presente decreto, nel rispetto del contenuto massimo di elementi totali nel substrato pari a N 2,5 % s.s., P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 1,5 % s.s., K<sub>2</sub>O 1,5 % s.s. e nel rispetto dei limiti dichiarati di conducibilità elettrica del prodotto finale.

1.2. E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i correttivi inseriti nell'allegato 3 del presente decreto.

1.3. E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i prodotti ad azione specifica, fatte salve le premesse di cui al punto 4.1 dell'allegato 6 del presente decreto.


1.4. Ciascuna matrice impiegata deve rispettare gli specifici limiti prescritti nel presente decreto relativamente ai parametri biologici nonché ai metalli pesanti.





**2. Substrati di coltivazione**

N. Denominazione del tipo	1 Substrato di coltivazione base
Modo di preparazione e componenti essenziali	Prodotto solido costituito dalle seguenti matrici: Ammendante vegetale semplice non compostato Ammendante compostato verde Torba acida Torba neutra Torba unificata  da sole, miscelate tra loro e/o con Letame Letame artificiale Leonardite Lignite  e con: Argilla Argilla espansa Lapillo Lana di roccia Perlite espansa Pomice Sabbia Tufo Vermiculite espansa Zeoliti  prodotti ad azione specifica  correttivi  concimi
Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	pH (in H <sub>2</sub> O) compreso tra 3,5 e 7,5 Conducibilità elettrica: massima 0,70 dS/m C organico minimo 8% sul secco Densità apparente secca massima 450 kg/m <sup>3</sup>
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	E' obbligatorio dichiarare tutti i componenti del substrato di coltivazione, presenti al di sopra del 5 % v/v, in ordine volumetricamente decrescente. Eventuali concimi aggiunti vanno dichiarati anche al di sotto di tale soglia, specificando se si tratta di concime minerale semplice, concime minerale composto, concime organo-minerale, concime organico, eventualmente miscelati a specifici prodotti ad azione specifica sui fertilizzanti.
Elementi oppure sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare	pH (in H <sub>2</sub> O) Conducibilità elettrica in dS/m Densità apparente secca in kg/m <sup>3</sup> Porosità totale in % del volume (v/v) Volume commerciale contenuto, confezionato o sfuso, espresso in litri
Note	E' ammesso indicare l'uso del substrato (es. semina, rinvaso, taleaggio ecc.) e le specie vegetali coltivabili. Quando dichiarato "per specie acidofile", il pH deve essere compreso tra 3,5 e 5,0. E' consentito indicare il contenuto in C organico ed il titolo di N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> e K <sub>2</sub> O aggiunto come concime



N. Denominazione del tipo	2 Substrato di coltivazione misto
<p>Modo di preparazione e componenti essenziali</p>	<p>Prodotto solido costituito dalle seguenti matrici:  Ammendante vegetale semplice non compostato  Ammendante compostato verde  Ammendante compostato misto  Torba acida  Torba neutra  Torba umificata</p> <p>da sole, miscelate tra loro e/o con  Letame  Letame artificiale  Leonardite  Lignite</p> <p>e con:  Argilla  Argilla espansa  Lapillo  Lana di roccia  Perlite espansa  Pomice  Sabbia  Tufo  Vermiculite espansa  Zeolititi</p> <p>prodotti ad azione specifica  correttivi  concimi</p>
<p>Criteria concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti</p>	<p>pH (H<sub>2</sub>O) compreso tra 4,5 e 8,5  Conducibilità elettrica: massima 1,0 dS/m  C organico minimo 4% sul secco  Densità apparente secca massima 950 kg/m<sup>3</sup></p>
<p>Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo</p>	<p>E' obbligatorio dichiarare tutti i componenti del substrato di coltivazione, presenti al di sopra del 5 % v/v, in ordine volumetricamente decrescente.  Eventuali concimi aggiunti vanno dichiarati anche al di sotto di tale soglia, specificando se si tratta di concime minerale semplice, concime minerale composto, concime organo-minerale, concime organico, eventualmente miscelati a specifici prodotti ad azione specifica sui fertilizzanti.</p>
<p>Elementi oppure sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare</p>	<p>pH (H<sub>2</sub>O)  Conducibilità elettrica in dS/m  Densità apparente secca in kg/m<sup>3</sup>  Porosità totale in % del volume (v/v)  Volume commerciale contenuto, confezionato o sfuso, espresso in litri</p>
<p>Note</p>	<p>E' ammesso indicare l'uso del substrato (es. giardinaggio, paesaggistica, tappeti erbosi ecc.) e le specie vegetali coltivabili. Quando dichiarato "per specie acidofile", il pH deve essere compreso tra 3,5 e 5,0. E' consentito indicare il contenuto in C organico ed il titolo di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e K<sub>2</sub>O aggiunto come concime</p>



**ALLEGATO 5**  
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

**Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali**

1. Per le matrici organiche di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:


Metalli	Matrici organiche
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

**2. Matrici organiche**

N.	Denominazione del tipo	Origine, componenti essenziali e trattamenti	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere garantito.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Torba acida	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH inferiore a 5 (H <sub>2</sub> O) C organico minimo 40%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba di sfagno", ecc.	---	---
2.	Torba neutra	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH superiore a 5 (H <sub>2</sub> O) C organico sul secco: minimo 20%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba di sfagno", ecc.	---	---



N.	Denominazione del tipo	Origine, componenti essenziali e trattamenti	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere garantito.	Note
1	2	3	4	5	6	7
3.	Torba umificata	Prodotto appartenente alle categorie delle torbe acide, delle torbe neutre e degli ammendanti torbosi composti aventi un contenuto in C organico estraibile non inferiore al 20% del C organico totale	C organico sul secco: 20% C organico umificato sul C organico estraibile (G.U): minimo 60%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente di peso. Esempio: "Torbe acide di sfagno", ecc.	---	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari. La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone).
4.	Lignite	Prodotto solido estratto da miniere a cielo aperto e macinato	C organico sul secco: 30% C umificato sul secco: 15% Grado di umificazione: 50%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	C organico C umificato Grado di umificazione	---



**ALLEGATO 6**  
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

**Prodotti ad azione specifica**

**1. Premessa**

Le miscele di prodotti ad azione specifica con altri fertilizzanti devono essere espressamente disciplinate e vengono classificate "Concime nazionale". Tali miscele devono rispettare le prescrizioni, i limiti ed i titoli indicati nell'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o nell'allegato 1 del presente decreto, nonché le indicazioni di cui al presente allegato.

Le miscele di cui sopra non possono essere definite "prodotto ad azione specifica".

**2. Prodotti ad azione sui fertilizzanti**

**2.1. Inibitori**

È consentito aggiungere ai concimi minerali CE o nazionali contenenti tutto o almeno il 50% dell'azoto totale sotto forma di azoto ammoniacale, ureico e cianamidico, gli inibitori di seguito elencati.

Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

**2.1.1. Inibitori della nitrificazione**

	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile	
	Minimo	Massimo
3,4 - Dimetilpirazolo-fosfato	0,5	2
Diciandiamide (DCD)	2,25	4,5

**2.1.2. Inibitori dell'ureasi**

	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto ureico	
	Minimo	Massimo
N-(n-butil) triammide trifosforica (NBPT)*	0,09	0,20

\* in esame presso "Fertilizer Committee; UE". I valori indicati in tabella sono quelli previsti nel "3° Adeguamento al progresso tecnico" del Reg. (CE) 2003/2003 da parte della Commissione Europea.

**2.1.3. Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi**

	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile (ammoniacale + ureico)	
	Minimo	Massimo
Prodotto costituito da DCD e idrochinone nel rapporto 3:1	1%	2%

**2.2. Ricoprenti**

2.2.1. Ai sensi della presente norma è autorizzata la ricopertura dei concimi CE o nazionali in forma granulare. E' obbligatoria la dichiarazione dell'agente ricoprente e della percentuale del prodotto ricoperto (in peso). Può essere usata la denominazione "totalmente ricoperto" unicamente se la percentuale ricoperta non è inferiore al 95% e la denominazione "parzialmente ricoperto" se la percentuale non è inferiore al 25%.

Le sostanze di ricopertura, innocue nelle condizioni di impiego per l'uomo, per il terreno e per le piante, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di richiesta, sentito il parere della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti ed iscritte nel presente allegato. I concimi così definiti "ricoperti" potranno essere addizionati di elementi secondari e microelementi solubili in acqua secondo le modalità previste ai punti 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. dell'allegato 1.

2.2.2. Sostanze di ricopertura: Poligen W3 (polimero etilenacrilico)




## 2.3. Coformulanti

---  
---

## 2.4. Attivatori

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Estratti umici	Prodotti in sospensione o allo stato solido derivanti dall'estrazione di terreni, sostanze fossili, concimi e ammendanti organici, ottenuti nei processi naturali di umificazione	C organico sul secco 30% C organico umificato sul C organico totale (T.U.) = minimo 60%	È obbligatorio indicare i materiali di provenienza degli estratti umici. Esempio: estratti da torba, da leonardite, ecc. E' obbligatorio indicare la composizione del mezzo estraente.	Sostanza organica sul tal quale In percentuale di peso sulla sostanza secca Sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica Azoto organico Rapporto C/N	La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone). Per accertare la provenienza degli estratti umici è ammesso l'uso di isoelettrofocalizzazione. Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione.
2.	Umati solubili	Prodotti umici allo stato solido o fluido; ottenuti per estrazione da torbe o altre sostanze fossili, con particolari procedimenti atti ad ottenere i sali dagli acidi umici e fulvici solubili in acqua	<i>Prodotti solidi:</i> C organico solubile in acqua: minimo 19,5% C organico umificato sul carbonio organico solubile in acqua: minimo 95% Sodio totale (Na): massimo 0,5% Azoto organico: minimo 0,7% <i>Prodotti fluidi:</i> C organico solubile in acqua: minimo 2,8% C organico umificato sul carbonio organico solubile in acqua: minimo 95% Sodio totale (Na) sulla sostanza secca: massimo 0,5% Azoto organico sulla sostanza secca: minimo 0,7%	È obbligatorio indicare i materiali di provenienza. Esempio: "umati solubili da torba" ecc. È obbligatorio indicare la composizione del mezzo estraente	C organico solubile in acqua C organico umificato Azoto organico Nei prodotti fluidi l'azoto organico deve essere dichiarato sulla sostanza secca	La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo sui supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone). Per accertare la provenienza degli umati solubili è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizzazione. Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione.



**3. Prodotti ad azione su suolo**

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Resina sintetica insolubile a scambio ionico	Prodotto ottenuto per sintesi chimica a base di resina polistirolica reticolata con gruppi funzionali capaci di cedere ioni per doppio scambio	0,9% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale 2% K <sub>2</sub> O totale 2% N nitrico e N ammoniacale	È obbligatorio indicare il rapporto tra resine anioniche e cationiche. È obbligatorio indicare il valore delle capacità di scambio cationico (valore minimo 120 meq/100 g sulla sostanza secca)	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> totale K <sub>2</sub> O totale N nitrico e ammoniacale Microelementi se presenti	---
2.	Resine scambiatrici di elementi	Preparazione industriale per sintesi chimica di copolimeri reticolati con il successivo inserimento di funzioni per lo scambio di ioni	Capacità di scambio totale CST (anionica + cationica) 150 cmol/kg di sostanza secca	---	Capacità di scambio cationica CSC (cmol/kg) Capacità di scambio anionica CSA (cmol/kg)	Titoli facoltativi: - Elementi fertilizzanti - C organico estraibile - C organico umificato È consentito dichiarare una forcella di valori (es. 0-2%)
3.	Poliacrilammide anionica	Prodotto ad elevato peso molecolare ottenuto per copolimerizzazione di acrilammide e acrilato di sodio	90 % Poliacrilammide solubile in acqua	---	Poliacrilammide anionica Acrilammide libera	È obbligatorio dichiarare il tenore in acrilammide libera. Il tenore in acrilammide libera non deve essere superiore allo 0,05 %
4.	Poliacrilammide anionica in soluzione acquosa	Soluzione acquosa di polimero ad elevato peso molecolare ottenuto per copolimerizzazione di acrilammide e di acrilato di sodio	18 % Poliacrilammide anionica solubile in acqua	---	Poliacrilammide anionica Acrilammide libera	È obbligatorio dichiarare il tenore in acrilammide libera. Il tenore in acrilammide libera non deve essere superiore allo 0,05 %



N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
5.	Amido plastificato complessato con poliestere	Granuli di amido plastificato e complessato, eventualmente additivati del 7-8% di nero fumo, convertiti in film ad una temperatura di circa 140°C.	Amido plastificato e complessato	Il prodotto deve risultare biodegradabile almeno per il 90%	Biodegradabilità	---
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Riproduzione in condizioni di sterilità di inoculi di funghi endomicorrizici su radici di sorgo, in substrato formato da ammendante organico e da batteri della rizosfera	---	---	Tipo di ammendante organico Contenuto in micorrize (% in peso) Contenuto in batteri della rizosfera (UFC/g) Contenuto in trichoderma (se presente)	Il prodotto non deve contenere organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni quali salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi
7.	Poliacrilammide spongiforme	Prodotto con struttura reticolata ottenuto per sintesi chimica in presenza di idrossido di K da acrilammide e acido acrilico in grado di cedere gradualmente alle colture l'acqua adsorbita dai gruppi funzionali	Titolo minimo 90% di poliacrilammide	---	Capacità di adsorbimento: 240 ml di acqua deionizzata per g di prodotto	Il tenore in residui monomerici (acrilammide e acido acrilico) non deve essere superiore a 25 mg/kg di acrilammide e a 600 mg/kg di acido acrilico






N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
8.	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotto allo stato fluido ottenuto attraverso un trattamento di stabilizzazione catalitico ed enzimatico delle acque di vegetazione delle olive	C organico sul secco: 30% C umico sul secco: 10% Azoto totale sul secco: 5% Azoto organico sul secco: 1% pH compreso tra: 6,2 - 7,8 Parametri di elettrofocalizzazione adeguati	---	C organico sul secco C umico sul secco Tasso di umificazione sul secco Azoto totale sul secco Azoto organico sul secco pH	L'estratto umico derivante da acque di vegetazione si distingue dalle acque non trasformate (originarie) in quanto nella zona neutra dal gradiente di pH aumentano le bande che si ottengono con la tecnica della elettrofocalizzazione

#### 4. Prodotti ad azione su pianta

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ammendante animale idrolizzato	Prodotto ottenuto da residui di macellazioni varie per idrolisi parziale a 130 °C	C organico sul secco: minimo 20% Azoto organico: minimo 1% Azoto organico solubile: minimo 0,25% Rapporto C/N: massimo 20	---	Sostanza organica sul secco Azoto organico Azoto organico solubile C organico Rapporto C/N	---



#### 4.1. Biostimolanti

Le proprietà biostimolanti sono dichiarabili solo per i prodotti sotto elencati. Per tali prodotti è obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e modalità d'uso. L'attività biostimolante non deve derivare dall'aggiunta di sostanze ad azione fitormonale al prodotto. Salvo approvazione della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'Art. 9, non è consentito dichiarare proprietà biostimolanti alle miscele dei prodotti di questa sezione con altri fertilizzanti.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione e del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di un estratto proteico di erba medica a base di amminoacidi e peptidi	15% C organico 4,5% N organico 28% amminoacidi totali 3,5% amminoacidi liberi	---	C organico N organico Amminoacidi totali Amminoacidi liberi	Il rapporto (Alanina + Glicina)/(Prolina + acido glutammico) non deve discostarsi sensibilmente dall'unità.
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Residui di epitelio animale provenienti da concerie e da macelli, idrolizzati con acidi minerali	4% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno 1% azoto organico solubile 15% C organico Rapporto C/N: non superiore a 6	---	Azoto organico Azoto organico solubile C organico Rapporto C/N	Peso molecolare medio degli idrolizzati proteici. Rapporto glicina/(prolina+idrossiprolina)=1,1 Grado di idrolisi sul secco > 330 Amminoacidi liberi > 10%
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotto ottenuto per reazione tra l'estratto di erba medica, l'estratto di alghe <i>Ascophyllum nodosum</i> e il melasso di barbabietola	Azoto organico 1% Carbonio organico 10% Ossido di potassio 6% Betaine (Sommatore di glicina betaina + betaina dell'acido $\gamma$ -amminobutirrico + betaina dell'acido $\delta$ -amminovalerico) 1%	---	Azoto organico Carbonio organico Ossido di potassio Betaine	Il prodotto favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi
4.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotto ottenuto per reazione tra l'estratto di erba medica, l'estratto di alghe <i>Ascophyllum nodosum</i> e il melasso di barbabietola	Carbonio organico 2% Ossido di potassio 1,5% Betaine (Sommatore di glicina betaina + betaina dell'acido $\gamma$ -amminobutirrico + betaina dell'acido $\delta$ -amminovalerico) 0,2%	---	Carbonio organico Ossido di potassio Betaine	Il prodotto favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi



**ALLEGATO 7**  
**(previsto dall'articolo 3, comma 1)**

**Tolleranze**

**1. Definizioni**

1.1. Le tolleranze indicate nel presente allegato per ciascun titolo dichiarato, corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell'analisi.

1.2. Le tolleranze devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell'eventuale errore analitico e di campionamento; pertanto le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.

1.3. – Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati nel Regolamento (CE) 2003/2003 e negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tenuto conto dell'incertezza di misura.

1.4. – In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.

**2. Concimi CE**

Le tolleranze applicabili al titolo dichiarato di elementi nutritivi nei diversi tipi di concimi CE sono quelle previste nel Regolamento (CE) 2003/2003.

L'inserimento delle tolleranze di nuovi concimi CE come pure l'aggiornamento delle attuali è compito della Commissione CE secondo le procedure previste dagli Art.li 31 e 32 del Regolamento (CE) 2003/2003.



**3. Concimi nazionali**

Per quanto attiene all'inserimento delle tolleranze per nuovi prodotti o alla revisione ed aggiornamento delle attuali, si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta motivata della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'Art. 9.

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O

**3.1. Concimi minerali semplici****3.1.1. Concimi azotati (solidi e fluidi)**

Nitrato di calcio	0,4		
Solfato ammonico	0,3		
Sali misti azotati	0,5		
Soluzioni ammoniacali	0,4		
Sospensione di solfato ammonico	0,4		
Ossammide	0,8		
Urea calcionitrato	0,8		
Soluzione di concimi azotati	0,6		
Soluzione di tiosolfato di ammonio	0,4		

**3.1.2. Concimi fosfatici (solidi)**

Solubile in acidi minerali: per i concimi di cui ai numeri 4, 5		0,8	
Solubile in acido formico: per i concimi di cui al numero 4		0,8	
Solubile in citrato ammonico neutro: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3[*], 6[**]		0,8	
Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3		0,9	
Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 6[**]		1,3	

[\*] Tolleranza per l'azoto: 0,3

[\*\*] Tolleranza per il carbonio organico (C) umico: 1/10 del titolo dichiarato

**3.1.2.2. Concimi fosfatici fluidi**

Acido fosforico		0,8	
-----------------	--	-----	--

**3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi)**

Cloruro potassico:			1,0
fino al 55% compreso			0,5
oltre il 55%			
Sale potassico B.T.C.			1,0
Sali misti di potassio o sfridi potassici			1,0
Soluzione di Sali potassici B.T.C.			1,0
Soluzione di cloruro di potassio			1,0
Soluzione di tiosolfato di potassio			1,1

**3.2. Concimi minerali composti (solidi e fluidi)**

Elementi fertilizzanti	1,1	1,1	1,1
------------------------	-----	-----	-----

**3.2.1. Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali**

Concimi binari: 1,5

Concimi ternari: 1,9


**3.2.2.** Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e della solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1 e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.



### 3.3. Concimi organici

#### 3.3.1. Concimi organici azotati (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in % di peso espressi in				
	C	C organico estraibile/C organico	N	N organico solubile	pH
Pennone	1,0	--	0,9	--	--
Cornunghia torrefatta	1,0	--	0,5	--	--
Cornunghia naturale	1,0	--	0,9	--	--
Pelli e crini	1,0	--	0,9	--	--
Pellicino integrato	1,0	--	0,9	--	--
Cuoiattoli	1,0	--	0,9	--	--
Cuoio torrefatto	1,0	--	0,5	--	--
Crisalidi	1,0	--	0,9	--	--
Sangue a secco	1,0	--	0,5	--	--
Farina di carne	1,0	--	0,5	--	--
Panelli	1,0	--	0,5	--	--
Borlanda [*]	1,0	--	0,5	--	--
Borlanda vitivinicola	1,0	--	0,5	--	--
Cascami di lana	1,0	--	0,5	--	--
Epitelio animale idrolizzato	1,0	--	0,3	--	--
Borlanda fluida [**]	1,0	--	0,3	--	--
Borlanda vitivinicola fluida	1,0	--	0,3	--	--
Carniccio fluido in sospensione	1,0	--	0,3	0,2	--
Letame essiccato [***]	1,0	--	0,3	--	--
Sangue fluido	1,0	--	0,3	--	--
Cuoio e pelli idrolizzati	1,0	--	0,5	--	--
Epitelio animale idrolizzato fluido	1,0	--	0,3	0,2	--
Concime organico azotato di origine vegetale e animale [***]	1,0	--	0,3	--	--
Estratto di alghe in forma solida [****]	1,0	--	0,1	--	--
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	1,0	--	0,1	--	--
Gelatina idrolizzata per uso agricolo	5,0 [+]	5,0 [++]	1,0 [+]	0,5 [+]	0,5 [+]
Miscela di concimi organici azotati (solida e fluida)	1,0	--	0,5	--	--
[*] Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,5 [**] Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,3 [***] Tasso di umificazione: 25% del dichiarato [****] Tolleranza per l'ossido di potassio: 1,1. Tolleranza per le Betaine: 0,02. Tolleranza per il Mannitolo: 1 [+] valore assoluto [++] valore relativo					



**3.3.2. Concimi organici NP**

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	C
Guano	0,5	0,5	1,0
Farina di pesce	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa	0,5	0,5	1,0
Farina d'ossa degelatinata	0,5	0,5	1,0
Ruffetto d'ossa	0,5	0,5	1,0
Concime d'ossa	0,5	0,5	1,0
Pollina essiccata	0,5	0,5	1,0
Residui di macellazione idrolizzati [***]	0,5	0,3	1,0
Letame suino essiccato [****]	0,3	0,3	1,0
Concime organico NP di origine animale e vegetale [***] [****]	0,3	0,2	1,0
Biomasse da miceli	0,5	0,2	1,0
Miscela di concimi organici NP	0,5	0,5	1,0
[***] Tolleranza per l'azoto organico solubile: 0,2			
[****] Tasso di umificazione: 25% del dichiarato			

**3.4. Concimi organo-minerali**

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	C (solidi)	C (fluidi)	C (umico+fulvico)	Tasso di umificazione
Concimi organo-minerali azotati	1,1	--	--	1,0	0,5	0,3	10,0
Concimi organo-minerali NP	1,1	1,1	--	1,0	0,5	0,3	10,0
Concimi organo-minerali NK	1,1	-	1,1	1,0	0,5	0,3	10,0
Concimi organo-minerali NPK	1,1	1,1	1,1	1,0	0,5	0,3	10,0

**3.4.1. Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali:**

Concimi organo-minerali azotati	1,5
Concimi organo-minerali NP e NK	1,9
Concimi organo-minerali NPK	2,5

**3.5.** Per quanto concerne i titoli dichiarati per le varie forme azotate e per le varie solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono ad 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1 e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

**3.6.** Nei concimi liquidi in soluzione previsti nell'allegato 1 è tollerato un residuo insolubile, determinabile per filtrazione o centrifugazione della soluzione resa omogenea e portata a 20°C, non superiore all'1% P/V.

**3.7. Elementi nutritivi secondari e/o microelementi nei concimi**

Per i prodotti di cui all'allegato 1, valgono le tolleranze previste per gli elementi nutritivi secondari e i microelementi elencati nel Regolamento (CE) 2003/2003.



**3.8. Elementi secondari e microelementi contenuti in tutti i tipi di concimi:**


	<b>Valori assoluti in percentuale di peso espressi in CaO, MgO, Na<sub>2</sub>O, SO<sub>3</sub>, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl</b>
ossido di calcio ossido di magnesio ossido di sodio anidride solforica	un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,9% in valore assoluto
zolfo	un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,36% in valore assoluto
cloro	0,2
boro cobalto rame ferro manganese molibdeno zinco	- per i titoli superiori al 2%: 0,4% in valore assoluto  - per i titoli inferiori o uguali al 2%: un quinto del valore dichiarato

**4. Ammendanti**

	<b>Valori assoluti in percentuale di peso espressi in</b>				<b>Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di</b>	
	<b>N</b>	<b>N solubile</b>	<b>C</b>	<b>Sostanza organica</b>	<b>Sostanza organica estraibile</b>	<b>Sostanza organica umificata</b>
Per gli ammendanti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	--	--	3,0	6,0	--	--
Per gli ammendanti di cui ai numeri 9 e 10	--	--	3,0	6,0	25	25
Vermicompost da letame	0,3	--	3,0	6,0	25	25
Lignite	--	--			--	6,0

**4.1. Elementi secondari e microelementi contenuti in tutti i tipi di ammendanti:**

	<b>Valori assoluti in percentuale di peso espressi sulla sostanza secca</b>
Na totale	un quarto del valore dichiarato



## 5. Correttivi

## 5.1. Correttivi calcici e magnesiaci

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						
	CaO	MgO	SO <sub>3</sub>	CaCO <sub>3</sub>	C org	N	N org
Per i correttivi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 20	0,7	0,7	--	--	--	--	--
Per il correttivo numero 11	--	--		1,5	--	--	--
Per i correttivi numeri 12, 13, 14, 15	0,7	--	0,5	---	--	--	--
Per i correttivi numeri 16 e 19	0,7	--	--	--	--	--	--
Per il correttivo numero 17	--	0,7	0,5	--	--	--	--
Per il correttivo numero 18	--	0,7	--	--	--	--	--
Per il correttivo numero 21	0,7	--	0,5	--	3%	0,3	0,2
Per il correttivo numero 22	0,7	--	--	--	3%	0,3	0,2

## 5.2. – Correttivi diversi

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in				
	CaO	MgO	SO <sub>3</sub>	FeSO <sub>4</sub> x 7H <sub>2</sub> O	S
Per il correttivo n. 1	--	--	--	2,0	--
Per il correttivo n. 2	0,7	0,7	0,5	--	--
Per il correttivo n. 3, 4, e 5	--	--	--	--	1,0

## 6. Matrici organiche consentite per la produzione di concimi organo-minerali

-

## 7. Substrati di coltura

	Valori percentuali relativi ai parametri dichiarati				Valori assoluti
	volume commerciale	conducibilità elettrica	Densità apparente	Porosità totale	pH
1. Substrato di coltivazione base	10	25	20	10	1
2. Substrato di coltivazione misto	10	25	20	10	1

## 8. Prodotti ad azione specifica

## 8.1. prodotti ad azione sui fertilizzanti:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
	N	C	Sostanza organica	Sostanza organica umificata
Estratti umici	--	3,0	6,0	25
Umati solubili:				
Solidi	0,2	2,0	--	--
Fluidi	0,2	2,0	--	--





**8.2. prodotti ad azione su suolo:**

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in				Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di	
	N	P	K <sub>2</sub> O	Capacità di scambio	Poliacrilammide anionica	Micorrize, batteri, trichoderma
Per il prodotto n. 1	0,5	0,4	0,5	10 meq	--	--
Per il prodotto n. 2 [1]	--	--	--	30 cmol [2]	--	--
Per i prodotti n. 3, 4 e 7	--	--	--	--	15	--
Per il prodotto n. 6	--	--	--	--	--	25

[1] Non sono ammesse tolleranze sui valori della colonna 7, dichiarati in via facoltativa, in quanto espressi da una forcella indicante un minimo ed un massimo.

[2] Tolleranza relativa alla somma delle capacità di scambio anionico e cationico.

Per il prodotto n. 8

Estratto umico derivante dalle acque di vegetazione delle olive


Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
N	C	Tasso di umificazione
0,3	3,0	25

**8.3. prodotti ad azione su pianta**

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	N	N solubile	C	Sostanza organica
Ammendante animale idrolizzato	0,3	0,1	3,0	6,0

**8.3.1. prodotti ad azione su pianta - biostimolanti**

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in					
	C organico	N organico	Amminoacidi liberi	Amminoacidi totali	Ossido di potassio	Betaine
Per il prodotto n. 1	3,0	0,3	1,5	3	--	--
Per il prodotto n. 2	1,0	0,3	--	--	--	--
Per il prodotto n. 3	1,0	0,2	--	--	0,5	0,2
Per il prodotto n. 4	0,5	--	--	--	0,3	0,05



**ALLEGATO 8**  
*(previsto dall'articolo 4, comma 1)*

**Etichettatura ed immissione sul mercato**

**Parte I: etichettatura**

**1. Premessa**

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme appresso indicate. I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi.

La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Nel caso di prodotti imballati, l'imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irrimediabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.

Nel caso di concimi sfusi una copia dei documenti che contengono le indicazioni relative all'identificazione deve accompagnare la merce ed essere accessibile a fini d'ispezione.

Il termine "Fertilizzante" non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento per indicare i prodotti disciplinati dal presente decreto legislativo.

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti almeno in lingua italiana.

L'indicazione degli elementi fertilizzanti deve avvenire con le seguenti modalità:

- Azoto come N;
- Fosforo come P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>;
- Potassio come K<sub>2</sub>O;
- Calcio come CaO;
- Magnesio come MgO;
- Sodio come Na<sub>2</sub>O;
- Zolfo come SO<sub>3</sub>;
- Boro, Cobalto, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco con il simbolo chimico degli elementi stessi;
- Carbonio organico di origine biologica come C;
- Sostanza organica: C organico x 2,0;
- Cloro (o Cloruri) come Cl.

L'indicazione di altre caratteristiche previste per i diversi tipi di fertilizzanti deve essere riportata in conformità alle prescrizioni indicate nella descrizione del tipo in questione. Sulle etichette e/o sui documenti di accompagnamento dovranno pertanto comparire solamente le indicazioni obbligatorie e facoltative previste ai paragrafi seguenti. In ogni caso non vi può essere contraddizione o contrasto fra di loro. Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie.


Le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d'uso non devono contraddire od alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative di cui sopra.

Per tutti i prodotti fertilizzanti dovranno essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie:

- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del fabbricante avente sede all'interno della comunità europea;
- il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata accanto la tara. Per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C. I prodotti fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune informazioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e le istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso;
- in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba).

**2. Concimi CE**

Valgono le indicazioni riportate nel Regolamento (CE) 2003/2003.



### 3. Concimi nazionali (Allegato 1)

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti in lingua italiana, ed in modo chiaro ed intelligibile.

I titoli minimi che caratterizzano ciascun tipo di concime sono riportati nell'allegato 1.

Essi definiscono l'appartenenza del concime al tipo indicato. Tali titoli minimi possono essere modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta e parere motivato della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'Art. 9.

Ai concimi minerali semplici e composti, ai concimi organici ed organo-minerali ed ai concimi a base di microelementi è consentita la dichiarazione di uno o più elementi nutritivi secondari purché presenti almeno con i seguenti contenuti minimi percentuali sul prodotto tal quale:

- Calcio totale espresso come CaO: 8%  
oppure Calcio esclusivamente solubile in acqua come CaO: 2%
- Magnesio totale espresso come MgO: 2%
- Sodio totale espresso come Na<sub>2</sub>O: 3%
- Zolfo totale espresso come SO<sub>2</sub>: 5%. Nel caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto, è consentita l'indicazione di "Zolfo elementare (S)" ed il titolo minimo è fissato nel 2%

Ai concimi minerali semplici e composti, ai concimi organici ed organo-minerali ed ai concimi a base di elementi secondari è consentita la dichiarazione di uno o più microelementi (aggiunti o presenti naturalmente) purché presenti almeno con i contenuti percentuali sul prodotto tal quale indicati nella tabella seguente.

Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi			
	Per colture di pieno campo e pascoli	Per colture ortive	Per nebulizzazione sulle piante
Boro (B)	0,01	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	--	0,002
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

Qualora, in qualsiasi tipo di concime, i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata, deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla (punto 1.10 allegato 1) oppure il nome dell'agente complessante (punto 1.11 allegato 1).

3.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

3.1.1. L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA) in lettere maiuscole.

3.1.2. La denominazione del tipo di concime, conformemente all'allegato 1, aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato della suddetta denominazione - senza riprendere la parola "concime" ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo - e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione "a basso titolo" quando prevista.

3.1.3. I titoli per ciascun elemento fertilizzante ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti nell'allegato 1.

3.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi per i quali il numero di cifre decimali può corrispondere per ciascun "microelemento" a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2. della premessa all'allegato 1 e al capitolo 8.2. dello stesso allegato.


3.1.3.2. I titoli in elementi fertilizzanti debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), ossido di potassio (K<sub>2</sub>O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na<sub>2</sub>O), anidride solforica (SO<sub>3</sub>) o zolfo elementare (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).

3.1.3.3. L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale.

3.1.3.4. Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7 dell'allegato 1, la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 si può dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato ed i titoli di elementi secondari dichiarabili siano almeno uguali a quelli più sopra riportati.

Il titolo degli elementi nutritivi secondari si indica fra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali.



Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime, in numeri interi ovvero all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato d'analisi, con una cifra decimale;
- quando un elemento è totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;
- il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

3.1.3.5. Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 si può dichiarare il tenore di uno o più microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purché soddisfacenti ai minimi della tabella precedente. La denominazione del tipo è completata con l'indicazione "con microelementi" o dalla preposizione "con" seguita dai nomi dei microelementi presenti e dai loro simboli chimici elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli.

Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime. Se è contenuto unicamente un microelemento il titolo dichiarato di microelemento è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza con una cifra decimale.
- il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale;
- soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento è completamente solubile in acqua.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

3.1.3.6. Le forme e la solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

3.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: "Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate".

Il fabbricante, sotto la propria responsabilità, deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

3.1.4.1. I concimi a base di microelementi devono essere commercializzati imballati.

3.1.4.2. I concimi contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilità del fabbricante, le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

3.1.5. I concimi solidi che possono essere definiti concimi idrosolubili devono riportare in etichetta o nei documenti di accompagnamento le seguenti indicazioni:

- per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl<sup>-</sup> inferiore od uguale al 2% è obbligatoria la dichiarazione a basso tenore di cloro. Per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl<sup>-</sup> superiore al 2% è obbligatoria la dichiarazione del titolo in cloro oppure la dichiarazione con tenore in cloro superiore al 2%;
- le modalità d'uso (p.es. fertirrigazione, applicazione fogliare, preparazione di soluzioni nutritive) e le dosi consigliate in funzione delle colture e delle modalità d'uso;
- l'anidride fosforica eventualmente presente è ammessa solo nella forma solubile in acqua;
- è ammessa la dichiarazione facoltativa della conducibilità, del pH, dei carbonati, della solubilità.

3.1.6. - Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1.

#### 4. Ammendanti (Allegato 2)

4.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

4.1.1. L'indicazione "AMMENDANTE" in lettere maiuscole.

4.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 2, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

4.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 2.

4.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per gli ammendanti deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 2.

4.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 2 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

4.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], carbonio organico da torba [C], ecc.).

4.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 2.


#### 5. Correttivi (Allegato 3)

5.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

5.1.1. L'indicazione "CORRETTIVO" in lettere maiuscole.

5.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 3, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

5.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 3.



- 5.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per i correttivi deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 3.
- 5.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 3 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.
- 5.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], ecc.).
- 5.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 3.

#### **6. Substrati di coltivazione (Allegato 4)**

- 6.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:
- 6.1.1. L'indicazione "SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE" in lettere maiuscole.
- 6.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 4, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti gli elementi oppure le sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato, nonché le caratteristiche diverse da dichiarare
- 6.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, e/o i valori delle indicazioni utili quando prescritti nell'allegato 4.
- 6.1.3.1. L'indicazione della quantità deve essere data in volume
- 6.1.3.2. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili e/o i valori delle indicazioni utili per substrati di coltivazione deve essere data nell'unità di misura dell'allegato 4.
- 6.1.3.3. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso su volume, a meno che l'allegato 4 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.
- 6.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 4.

#### **6. Prodotti ad azione specifica (Allegato 6)**

- 7.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.
- 7.1.1. L'indicazione "PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA" in lettere maiuscole.
- 7.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 6, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".
- 7.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 6.
- 7.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per i prodotti ad azione specifica deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 6.
- 7.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 6 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.
- 7.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], ecc).
- 7.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 6.
- 7.2. Le indicazioni di cui sopra valgono esclusivamente per i prodotti ad azione specifica immessi sul mercato tal quali.
- 7.3. Le indicazioni obbligatorie per le miscele di concimi CE o concimi nazionali con prodotti ad azione specifica sono:
- la denominazione del tipo, conformemente all'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o all'allegato 1 del presente decreto, le indicazioni obbligatorie di cui all'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 e/o agli allegati 1 e 8 del presente decreto e la frase "con" seguita dal nome del prodotto ad azione specifica utilizzato (esempio: "con inibitore della nitrificazione"; "con ricoprente");
  - le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 6 del presente decreto.

#### **8. Prodotti consentiti in agricoltura biologica (Allegato 13)**


- 8.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:
- 8.1.1. L'indicazione "CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA" sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1, di cui all'allegato 13.
- 8.2.1. L'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

#### **9. Norme per l'etichettatura**

- 9.1. Le etichette o le indicazioni stampate sull'imballaggio devono essere chiaramente visibili. Le etichette devono essere apposte sull'imballaggio o sul suo sistema di chiusura. Se tale sistema è costituito da un sigillo, detto sigillo deve recare il nome od il marchio del confezionatore.
- 9.2. Le indicazioni di cui al precedente paragrafo 8.1. devono essere e rimanere indelebili e chiaramente leggibili.

#### **Parte II: immissione sul mercato dei concimi CE**

1. E' consentita l'immissione sul mercato di un «concime CE» che riporti in etichetta gli elementi nutritivi principali e secondari in forma di elemento e di ossido. In questo caso si adottano i parametri di conversione di cui all'articolo 6 punti 1 e 2 del Regolamento CE 2003/2003.



**ALLEGATO 9**  
**(previsto dall'articolo 7, comma 2)**

**Disposizioni relative al nitrato ammonico**

**Prova di detonabilità**

Fatte salve le misure di cui all'articolo 26 del Reg. CE 2003/2003, il fabbricante garantisce che ogni tipo di fertilizzante CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 (metodo 1, punto 3) e 4 dell'allegato III del suddetto regolamento. Tale prova deve essere effettuata da uno dei laboratori approvati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 30 o al paragrafo 1 dell'articolo 33 del Reg. CE 2003/2003.

La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme riguardanti in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.

I fabbricanti presentano i risultati della prova all'autorità competente dello Stato membro interessato almeno cinque giorni prima dell'immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell'arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova.

**DISPOSIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONCIMI A BASE DI NITRATO AMMONICO AD ELEVATO TITOLO D'AZOTO**

I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, sono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28% d'azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concime può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concime non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

**1. Caratteristiche e limiti dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto**

**1.1. Porosità (ritenzione d'olio)**

La ritenzione d'olio del concime, che deve essere stato in precedenza sottoposto a due cicli termici di temperatura compresa tra i 25 ed i 50°C che risultino conformi alle disposizioni della parte 2 della sezione 3 dell'allegato III del Reg. (CE) 2003/2003, non deve superare il 4 % in massa.

**1.2. Materiale combustibile**

La percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio non deve superare lo 0,2 % nei concimi con un titolo d'azoto pari ad almeno il 31,5 % in massa e non deve superare lo 0,4 % nei concimi il cui titolo d'azoto in massa è pari ad almeno il 28 %, ma inferiore al 31,5 %.

**1.3. pH**

Una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

**1.4. Analisi granulometrica**

Non più del 5 % in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3 % in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

**1.5. Cloro**

Il titolo massimo di cloro del concime deve corrispondere allo 0,02 % in massa.

**1.6. Metalli pesanti**


Va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e le eventuali tracce di tali metalli derivanti dal processo di produzione non devono superare i limiti che verranno fissati secondo le procedure previste dal Reg. CE 2003/2003. Il contenuto di rame non dovrà risultare superiore a 10 mg/kg. Non sono stabiliti limiti specifici per altri metalli pesanti.

**2. Descrizione della prova di detonabilità relativa ai concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto**

La prova va effettuata su un campione rappresentativo di concime. Prima di eseguire la prova di detonabilità l'intera massa del campione va sottoposta a cinque cicli termici in conformità di quanto disposto nella parte 3 della sezione 3 dell'allegato III del Reg. (CE) 2003/2003. Il concime va sottoposto alla prova di detonabilità in tubo orizzontale d'acciaio nelle seguenti condizioni:

- tubo d'acciaio senza saldature;
- lunghezza del tubo: almeno 1 000 mm;
- diametro esterno: almeno 114 mm;
- spessore della parete: almeno 5 mm;
- detonatore: tipo e massa del detonatore scelto devono essere tali da massimizzare la pressione di detonazione applicata al campione allo scopo di determinarne la propensione a trasmettere la detonazione stessa;
- temperatura di prova: 15-25°C;
- cilindri di piombo di controllo per rilevare la detonazione, aventi un diametro di 50 mm ed un'altezza di 100 mm;
- sistemati ad intervalli di 150 mm, che sostengano il tubo orizzontalmente. Vanno eseguite due prove. La prova si considera decisiva se in entrambe le prove lo schiacciamento subito da uno o più dei cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al 5 %.

**3. Per i metodi di controllo della conformità ai valori indicati negli allegati III-1 e III-2 del Reg. (CE) 2003/2003 e la determinazione della detonabilità si applicano le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato III del Reg. (CE) 2003/2003.**



**ALLEGATO 10**  
*(previsto dall'articolo 10, comma 1)*

**Inserimento di nuovi fertilizzanti**

**1. Inserimento di nuovi fertilizzanti**

**1.1 Concimi CE**

Per l'inserimento di un nuovo tipo di concime da aggiungere all'allegato I del Regolamento (CE) 2003/2003 consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* C 250 del 8.10.2005 e il sito internet:

[http://ec.europa/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index\\_en.htm](http://ec.europa/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm).

**1.2 Fertilizzanti di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente decreto**

L'inserimento di un nuovo tipo di fertilizzante negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6 nonché le modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto, è subordinato alla presentazione di istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da parte del fabbricante.

Il fascicolo deve essere redatto secondo il modello fac – simile di istanza di cui al punto 1.2.1.



FASCICOLO TECNICO
-------------------

**Prodotto**

--

**Produttore**

--

**Indirizzo, telefono, telex e fax**

--

**Eventuale nome del responsabile tecnico con il quale si possono mantenere i contatti**

--

<b>1. NOTIZIE SUL PROCESSO PRODUTTIVO (Riservate)</b>
---

**1.1. Quantità approssimativamente prodotte nell'anno**

--

**1.2. Materie prime**

(eventuali variazioni significative che dovessero intervenire in futuro dovranno essere comunicate all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari).

Natura*	Nome	Percentuale	Origine geografica Estrazione/produzione

\* La natura delle materie prime può essere: sostanze fertilizzanti di base, diluenti, solventi, coadiuvanti, leganti, complessanti, tensioattivi, conservanti, emulsionanti, antievaporanti, antischiuma, coloranti, ecc. L'acqua, materia prima, è considerata un diluente e/o un solvente.







**2. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO FINITO****2.1. Costituenti**

<i>Componente (cfr. 1.2)</i>	<i>Formulazione eventuale</i>	<i>Quantità percentuale (in peso)</i>
		100

**2.2. Caratteristiche fisiche e fisico-chimiche****STATO FISICO**

- solido  
 sospensione  
 soluzione  
 liquido  
 gas  
 gel  
 pasta

**GRANULATO PER**

- macinazione  
 cristallizzazione  
 aggregazione  
 compattamento  
 incapsulamento/ricopertura

**IGROSCOPICITÀ**

- SI    NO

**ATTITUDINE ALLA PRESA IN MASSA**

- SI    NO

**FORMA E DIMENSIONI**

*diametro dei granuli (micrometri) sul prodotto tal quale*  
*forma e dimensioni del prodotto da estrusione*  
*finezza di macinazione del prodotto polverulento*



Massa volumetrica (20 °C) Soluzione/Sospensione kg/dm<sup>3</sup>

□□ , □□□□

Solubilità in acqua g/l 20 °C

□□□□□□

pH

□□ , □□□

Sostanza secca % sul t.q.

□□□□ , □□□□

Sostanze minerali % sul t.q.

□□□□ , □□□□

Sostanza organica % sul t.q.

□□□□ , □□□□

Nome degli isomeri e % di loro presenza

--

### 2.3. Elementi fertilizzanti in percentuale sul prodotto tal quale

Azoto totale

□□□□ , □□□□

Azoto ammoniacale

□□□□ , □□□□

Azoto nitrico

□□□□ , □□□□

Azoto di origine biologica

□□□□ , □□□□

Azoto ureico

□□□□ , □□□□

Azoto cianamidico

□□□□ , □□□□

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> totale

□□□□ , □□□□

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile in acqua e citrato

□□□□ , □□□□

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile in citrato

□□□□ , □□□□

P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> solubile in acido formico

□□□□ , □□□□

K<sub>2</sub>O totale

□□□□ , □□□□

K<sub>2</sub>O solubile in acqua


□□□□ , □□□□

MgO totale

□□□□ , □□□□

MgO solubile in acqua

□□□□ , □□□□



*CaO totale*

□□□ , □□□

*CaO da carbonati*

□□□ , □□□

*Zolfo totale (SO<sub>3</sub>)*

□□□ , □□□

*Solfati totali (SO<sub>3</sub>)*

□□□ , □□□

*Solfati solubili (SO<sub>3</sub>)*

□□□ , □□□

*Zolfo elementare*

□□□ , □□□

*Na<sub>2</sub>O totale*

□□□ , □□□

*Na<sub>2</sub>O solubile in acqua*

□□□ , □□□

*Cloruri (Cl)*

□□□ , □□□

*Carbonati (CO<sub>2</sub>)*

□□□ , □□□

*Boro totale (B)*

□□□ , □□□

*Boro solubile in acqua (B)*

□□□ , □□□

*Cobalto totale (Co)*

□□□ , □□□

*Cobalto solubile in acqua (Co)*

□□□ , □□□

*Ferro totale (Fe)*

□□□ , □□□

*Ferro solubile in acqua*

□□□ , □□□

*Manganese totale (Mn)*

□□□ , □□□

*Manganese solubile in acqua (Mn)*

□□□ , □□□

*Molibdeno totale (Mo)*

□□□ , □□□

*Molibdeno solubile in acqua (Mo)*

□□□ , □□□

*Rame totale (Cu)*

□□□ , □□□

*Rame solubile in acqua (Cu)*

□□□ , □□□

*Zinco totale (Zn)*

□□□ , □□□

*Zinco assimilabile DTPA (Zn)*

□□□ , □□□

*Carbonio organico di origine biologica (C)*

□□□ , □□□

*Carbonio organico di sintesi (C)*

□□□ , □□□

*Carbonio unificato (C)*

□□□ % del totale

*Le forme degli elementi chimici sono espresse in N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O, MgO, CaO, SO<sub>3</sub>, Na<sub>2</sub>O, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn; le percentuali in g per 100 g di prodotto tal quale.*

*Per P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> e K<sub>2</sub>O è consentito indicare anche il contenuto espresso come P e K; per alcuni prodotti (ammendanti, compost, torba) è necessario indicare le percentuali in g per 100 g di sostanza secca.*



**2.4. Altri elementi in percentuale sul prodotto tal quale**

*Cadmio totale (Cd)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

*Cadmio assimilabile DTPA (Cd)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

*Piombo totale (Pb)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

*Piombo assimilabile DTPA (Pb)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

*Nichel totale (Ni)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

*Nichel assimilabile DTPA (Ni)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

*Tallio totale (Tl)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

*Arsenico totale (As)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

.....  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

*Mercurio totale (Hg)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

*Selenio totale (Se)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

*Cromo totale (Cr)*


□ □ , □ □ □ □ □ □

*Cromo solubile in DTPA (Cr)*

□ □ , □ □ □ □ □ □

.....  
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

*Elencare le sostanze organiche corredate delle caratteristiche di biodegradabilità e delle impurezze eventualmente presenti. Le forme degli elementi chimici sono espresse in As, Cd, Cr, Ni, Hg, Pb, Se e Tl; le percentuali in g per 100 g di prodotto tal quale.*



## 2.5. Prodotti che contengono agenti chelanti

### 2.5.1. Agente chelante

Indicare il nome comune, quello della nomenclatura IUPAC e quello commerciale, la formula bruta e quella di struttura.

Indicare lo stato fisico a 20°C e 101,3 KPa, la tensione superficiale a 20°C (N/m), la liposolubilità a 20°C in g · L<sup>-1</sup> a pH 7, precisando l'agente di neutralizzazione.

### 2.5.2. Proprietà chimico-fisiche dei complessi.

Fornire un'idea della stabilità dei complessi.

<i>Elemento chimico *</i>	<i>pH 5</i>	<i>pH 6</i>	<i>pH 7</i>	<i>pH 8</i>	<i>pH 9</i>

\* Indicare lo stato di ossidazione dell'elemento e fornire il valore del pKc o della costante di chelazione al pH considerato nelle colonne corrispondenti.

Indicare il pH di ossidazione del formulato e della soluzione pronta per l'uso.

Allegare la curva della percentuale degli elementi chelati in funzione del pH della soluzione che viene impiegata.

### 2.6. Metodologie analitiche e tolleranze

Specificare i riferimenti dei metodi usati per l'analisi del prodotto: metodi CEE, ISO, CEN, AOAC, metodo nazionale, ecc. I metodi CEE debbono essere utilizzati preferenzialmente salvo se non appropriati.

Per completare queste informazioni si devono allegare certificati con i risultati delle diverse analisi del prodotto effettuate da un laboratorio riconosciuto. Se sono state effettuate analisi seguendo un metodo non standardizzato ("metodo interno") fornire una descrizione completa in allegato, comprendente il metodo di preparazione dei campioni. L'uso di questi metodi standardizzati deve essere debitamente giustificato.

Si consiglia di allegare sempre copia delle pubblicazioni relative ai metodi analitici impiegati, per più pronto riscontro, anche se pubblicate su riviste o volumi di larga diffusione.

**Si consiglia infine di proporre una tolleranza sui titoli relativi agli elementi presenti nei prodotti, che dovrà tener conto dell'incertezza di misura del metodo analitico, oltre che della tipologia del processo produttivo.**



**3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA**

**3.1. Conte microbiche di organismi patogeni**

*Mesofili aerobici (per g)*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Coliformi fecali (per g)*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Salmonelle (per 25 g)*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Stafilococchi (per g)*


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Uova di nematodi (per g)*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**3.2. Scheda di sicurezza ai sensi del Reg CE 1907/2006 del 18/12/06**

(Gazzetta Ufficiale CE n. L 396 del 30 dicembre 2006)

**3.3. Dati tossicologici**

<i>Tossicità</i>	<i>Specie</i>	<i>Tipo/ceppo</i>	<i>Veicolo</i>	<i>Metodo</i>	<i>Risultato</i>
Orale					
Cutanea					
Inalazione					
Pelle (irritazione)					
Pelle (sensibilizzazione)					
Occhi					
Pesci					
Pesci					
Dafnie					
Uccelli					
.....					

*Indicare inoltre le sostanze e gli agenti chimici o biologici indesiderabili che, per quanto si sappia, hanno o possono avere effetti negativi sulla salute umana o animale.*

**3.4. Misure di sicurezza**

Stoccaggio	
Trasporto	
Incendio	
Misure di pronto soccorso	
Misure in caso di fuoriuscita accidentale	
Eventuali antidoti	

Le informazioni di cui sopra non sono obbligatorie per tutti i fertilizzanti ma solo per i prodotti che rientrano nella normativa prevista dal Reg. CE 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH). Le schede dei dati di sicurezza sono redatte ai sensi degli allegati al Regolamento stesso.

La Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti, di cui all'art. 9 del presente decreto, valuterà le informazioni fornite riservandosi di chiedere eventualmente ulteriori indicazioni.





#### 4. ASPETTI AMBIENTALI

#### 4.1. Informazioni generali

##### 4.1.1. Comportamento nel suolo del prodotto tal quale e di trasformazione


<i>Proprietà</i>	<i>Metodo</i>	<i>Risultato</i>
Mobilità		
Persistenza (biodegradabilità, fotodegradabilità, ecc.)		

##### 4.1.2 Comportamento nel suolo\*

<i>Interazione con</i>	<i>Prevedibile stabilità dei legami</i>	<i>Solubilità prodotti della interazione</i>
Fillosilicati - <i>espandibili</i> - <i>non espandibili</i>		
Silicati amorfi		
Sostanza organica umificata		
Sostanza organica non umificata		
Basi di scambio		
Metalli pesanti		

##### 4.1.3. Informazioni di biochimica del suolo\*

<i>Parametro</i>	<i>Stimolazione o effetto negativo</i>	<i>A breve o lungo termine</i>
Biomassa microbica		
Attività enzimatiche endocellulari		
Attività enzimatiche esocellulari		
Processi di umificazione		



**4.2. Effetti sulle proprietà fisiche**

<i>Proprietà</i>	<i>Azione positiva o negativa</i>	<i>A breve o lungo termine</i>
Aggregazione		
Capacità per l'acqua		
Porosità non capillare		
.....		

**4.3. Possibili effetti sui principali processi di degradazione ambientale\***

<i>Alterazione</i>	<i>Azione positiva o negativa</i>	<i>A breve o lungo termine</i>
Erosione		
Scorrimento superficiale		
Sommersione del suolo		
Acidificazione		
Compattamento della superficie		
Formazione di croste superficiali		
Formazione di "pan" anche profondi		
Perdita di sostanza organica		
Salinizzazione		
Sodicizzazione		
Accumulo di sostanze tossiche		
Desertificazione		
Alterazione di cicli biogeochimici		
Perdite per volatilizzazione		
Perdite per lisciviazione		

\* Le informazioni riportate nei punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.3 non sono richieste in gran parte dei casi. Si consiglia però di fornirle qualora esse o anche solo alcune di esse possano mettere in luce l'efficacia del fertilizzante o qualche particolare cautela da adottare nel suo impiego. Le tabelle intendono fornire una traccia di descrizione secondo moderni criteri scientifici. Qualora non prodotte tali informazioni potranno essere richieste dalla Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti, di cui all'art. 9 del presente decreto.

**4.4. Norme di buona pratica agricola**

Spiegare dettagliatamente tutte le possibili azioni da condurre al fine di azzerare o comunque ridurre le conseguenze di cui ai punti 4.2 e 4.3.



## 5. ASPETTI AGRONOMICI

### 5.1. Effetti principali e secondari

Descrivere l'effetto principale derivante dall'applicazione del prodotto nelle condizioni d'impiego previste, specificare la o le materie attive che provocano l'effetto citato. Spiegare in che modo gli elementi nutritivi del prodotto sono resi disponibili per la pianta. Gli effetti secondari, ove possibile, devono essere oggetto di identificazione, caratterizzazione e spiegazione.

E' vivamente consigliabile fornire una descrizione scientifica dell'azione del prodotto, che dimostri la possibilità di ottenere risultati positivi e riproducibili nelle condizioni d'impiego previste.

### 5.2. Modo d'impiego del prodotto

Fornire tutte le informazioni necessarie per una utilizzazione ottimale del prodotto, secondo la buona pratica agricola anche al fine di evitare possibili effetti di degrado ambientale.

Specificare se il prodotto deve essere somministrato al terreno o alla pianta (foglie, frutti, tronco, radici). Indicare le modalità di applicazione, ad esempio somministrazione generale o localizzata, per nebulizzazione, iniezione, goccia a goccia, polverizzazione, soluzione fluida, ecc. Precisare i periodi di applicazione o lo stadio di sviluppo delle piante (stadi fenologici) in cui l'applicazione è efficace.

### 5.3. Colture

Preferibilmente non indicare "adatto ad ogni coltura", ma scegliere le colture per le quali sia stata dimostrata l'efficacia del prodotto.

Indicare le dosi da somministrare per ottenere l'effetto principale su ogni coltura specifica. Indicare la quantità di prodotto finito pronto per la vendita e la o le quantità degli elementi nutritivi corrispondenti.

Qualora il prodotto vada applicato più volte sulla stessa coltura, indicare la dose di ogni somministrazione e il numero di somministrazioni necessarie. Indicare il volume del diluente necessario per i prodotti che devono essere diluiti prima dell'uso.

Tutti i consigli di concimazione sono ovviamente del tutto indicativi in quanto si deve tenere conto preliminarmente delle condizioni pedoclimatiche locali. Ciò implica ulteriori informazioni sull'impiego del prodotto come ad esempio i tipi di terreno ed il loro stato nutrizionale, le condizioni climatiche e di crescita. Indicare le situazioni in cui è proibito o non è raccomandabile l'uso del prodotto, miscele possibili o vietate, ecc.




**5.4 Precauzioni e condizioni d'uso particolari**

Miscele possibili	
Miscele sconsigliate	
Condizioni climatiche da evitare	
Condizioni di suolo da evitare	
Condizioni colturali da evitare	
Da non impiegare sulle colture seguenti (indicare le motivazioni)	

**5.5. Efficacia**

Fornire informazioni chiare (comprensibili) che dimostrino il rendimento del prodotto nelle condizioni d'uso descritte. Se necessario fornire i risultati delle prove volti a dimostrare l'effetto principale, i risultati dettagliati delle prove relative ai rapporti e/o alla qualità delle colture. Includere altresì le analisi pertinenti del suolo e della flora interessata per mostrare lo stato di nutrizione della coltura, il tipo di suolo e le informazioni agronomiche di base.

Nel caso in cui i risultati delle prove siano pubblicati, allegare una fotocopia della pubblicazione, se necessario tradotta in italiano.



**ALLEGATO 11**  
*(previsto dall'articolo 6, comma 3)*

**Accreditamento laboratori**


NORME PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI COMPETENTI A FORNIRE I SERVIZI NECESSARI A VERIFICARE LA CONFORMITÀ DEI FERTILIZZANTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DEI SUOI ALLEGATI

1. Norma applicabile a livello dei laboratori:

EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura).

2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento:

EN 45003, Calibration and testing laboratory accreditation system, general requirements for operation and recognition (Sistema d'accREDITamento dei laboratori di collaudo e taratura, criteri generali di funzionamento e riconoscimento).



**ALLEGATO 12**  
(previsto dall'articolo 3, comma 4)

**Modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze**

1. OGGETTO: Il presente documento stabilisce il metodo di calcolo per la determinazione dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualità complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE: Il presente metodo concerne tutti i campioni di concimi minerali ed organo-minerali, oggetto di controlli ufficiali, appartenenti ad uno stesso fabbricante, provenienti da una o più unità produttive di sua proprietà o di terzi, che abbiano terminato l'iter di analisi, ivi compresa la revisione se richiesta dalla parte interessata. **A tal fine il risultato delle analisi di ogni campione prelevato viene notificato al fabbricante il quale può chiedere revisione entro i termini di legge.**

3. PRINCIPIO: I campioni di concimi, CE o nazionali, ancorché di tipo diverso [esempio: concimi azotati semplici, concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK), ecc.], vanno a formare la valutazione media ponderale della rilevazione finalizzata a determinare se il fabbricante abbia messo sistematicamente a profitto le tolleranze previste dalla legge e a valutare la qualità globale della produzione di ogni singola ditta.

4. MODALITÀ DI CALCOLO: Allo scopo di individuare l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e l'indice di qualità di produzione complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti, si applicano i seguenti criteri:

a) Per tutti i campioni di uno stesso fabbricante, devono essere presi in considerazione tutti gli scarti che si ottengono tra titoli in elementi fertilizzanti dichiarati in etichetta e titoli riscontrati all'analisi.

Gli scarti tra il titolo riscontrato all'analisi e il titolo dichiarato in etichetta ( $\Delta x$ ), vengono computati integralmente se negativi, mentre quelli positivi sono limitati ad un valore massimo, calcolato secondo la formula seguente, in funzione del titolo dichiarato ( $xd$ ):

$$\Delta x \max = 0,1 \cdot xd + 2$$

Alcuni valori di  $\Delta x \max$  sono elencati in corrispondenza ai rispettivi valori  $xd$ , nella tabella A di cui al presente allegato.


b) Il presente metodo assegna a ciascun elemento fertilizzante un coefficiente di valorizzazione relativa ( $\alpha_i$ ) qui appresso indicato:

azoto (N)	$\alpha_1 = 1,0$
fosforo ( $P_2O_5$ ) solubile in acqua e citrato ammonico neutro	$\alpha_2 = 1,0$
fosforo ( $P_2O_5$ ) nelle altre forme previste dalla legge	$\alpha_3 = 0,3$
potassio ( $K_2O$ ) solubile in acqua proveniente da cloruro	$\alpha_4 = 0,6$
potassio ( $K_2O$ ) solubile in acqua proveniente da solfato	$\alpha_5 = 1,3$
magnesio (MgO) solubile in acqua	$\alpha_6 = 1,5$
magnesio (MgO) non solubile in acqua	$\alpha_7 = 0,2$
azoto organico (N org)	$\alpha_8 = 2,5$
carbonio organico (C) non umificato	$\alpha_9 = 0,3$
carbonio organico (C umico) umificato	$\alpha_{10} = 2,5$

Ai fini dell'applicazione del presente metodo, si definisce potassio derivante da solfato quello dei campioni di concimi per i quali in etichetta appare l'indicazione «a basso tenore di cloro».

Qualora in detti campioni il tenore di cloro risulti all'analisi maggiore di 2, il tenore di potassio si considera derivato esclusivamente da potassio cloruro.

c) Per ciascun campione si calcola la percentuale di valorizzazione equivalente omnicomprensiva ( $\epsilon$ ), ottenuta come sommatoria di ciascun scarto ( $\Delta x_i$ ) moltiplicato per il relativo coefficiente di valorizzazione ( $\alpha_i$ ), diviso per la sommatoria dei titoli dichiarati ( $xd$ )



moltiplicati per i rispettivi coefficienti di valorizzazione. La valorizzazione equivalente, viene espressa in percentuale con la seguente formula:

$$\varepsilon = \frac{\sum \alpha_i \cdot \Delta x_i}{\sum x d_i \cdot \alpha_i} \cdot 100$$

d) Sui campioni prelevati allo stesso fabbricante negli ultimi 24 mesi e risultati entro le tolleranze di legge, viene calcolata la media dei valori ottenuti mediante l'algoritmo precedentemente descritto. Il risultato di tale media esprime l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze.

e) Si individua lo «sfruttamento sistematico delle tolleranze» quando, dopo un numero (n) campioni con  $n \geq 6$ , l'indice di cui al punto d) risulta inferiore al valore individuato mediante la seguente funzione matematica:

$$t_r = - \frac{3,8}{e^{0,3\sqrt{n-1}}}$$

dove:

n = numero dei campioni.

f) Ai fini del presente metodo, si definiscono campioni «gravemente irregolari» quelli per i quali la percentuale di valorizzazione equivalente risulta inferiore al limite ( $t_{g_i}$ ) = - 11,4%.

g) Su tutti i campioni controllati (regolari ed irregolari) ed appartenenti allo stesso fabbricante, viene calcolata la media dei valori di ( $\varepsilon$ ). Il risultato di tale media esprime l'indice di qualità della produzione complessiva del singolo fabbricante.


**TABELLA A**

<b>xd</b>	<b><math>\Delta x</math> max</b>
1	2,1
2	2,2
3	2,3
4	2,4
5	2,5
6	2,6
7	2,7
8	2,8
9	2,9
10	3,0
11	3,1
12	3,2
13	3,3
14	3,4
15	3,5
16	3,6
17	3,7
18	3,8
19	3,9
20	4,0
21	4,1
22	4,2



TABELLA A (segue)

xd	$\Delta x \text{ max}$
23	4,3
24	4,4
25	4,5
26	4,6
27	4,7
28	4,8
29	4,9
30	5,0
31	5,1
32	5,2
33	5,3
34	5,4
35	5,5
36	5,6
37	5,7
38	5,8
39	5,9
40	6,0






**ALLEGATO 14**  
*(previsto dall'articolo 8, comma 1)*

**Registro dei fabbricanti di fertilizzanti**

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, trasmette alla Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, l'apposita comunicazione, redatta secondo il Modulo di seguito specificato.
2. L'iscrizione nel "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" non osta a che il fabbricante possa successivamente immettere in commercio altri fertilizzanti di diverso tipo, conformi alle norme vigenti, ferma restando l'obbligatorietà della comunicazione di immissione in commercio.
3. La Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse dal fabbricante ed in assenza di irregolarità, assegna al richiedente un codice identificativo a conferma dell'avvenuta iscrizione.
4. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" aggiorna la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi, Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per conoscenza, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, sulle eventuali variazioni utilizzando il Modulo di seguito specificato.
5. I Moduli di cui ai punti 1 e 4 devono essere trasmessi anche via e-mail ai seguenti indirizzi:  
  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:  
[sviris11@politicheagricole.gov.it](mailto:sviris11@politicheagricole.gov.it)  
  
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari:  
[prope5@politicheagricole.gov.it](mailto:prope5@politicheagricole.gov.it)
6. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'Art. 5 del presente decreto.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica ogni anno, entro il 1 luglio, il "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.



**Modulo per l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"**

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale  
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi  
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione  
Via XX Settembre, 20  
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari -Direzione generale della  
programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V  
Via del Fornetto, 85  
00149 Roma

OGGETTO: domanda di iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"

Il sottoscritto .....  
in qualità di .....  
della ditta .....  
sita in (*inserire indirizzo postale completo*) .....  
iscritta presso la Camera di Commercio di ..... con n.: .....  
e P. IVA: .....  
persona da contattare .....  
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica .....  
iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero .....

**chiede l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" in quanto fabbricante ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto i) del presente decreto**

presso i seguenti siti di produzione/confezionamento (*se fabbricante-produttore*)

.....  
.....  
.....  
.....

presso i seguenti siti di stoccaggio/confezionamento (*se fabbricante-importatore, confezionatore o soggetto che modifichi le caratteristiche del fertilizzante*)

.....  
.....  
.....



delle seguenti categorie di fertilizzanti:

- Allegato n. ...., capitolo n....., punto n. ....

*Ad esempio, volendo iscriversi come fabbricante di "Nitrato di calcio", occorre indicare:*

*Allegato 1 Concimi nazionali, capitolo 2. Concimi minerali semplici, punto 2.1 Concimi azotati solidi*

*Ripetere lo schema su riportato per ciascuna categoria di fertilizzanti.*

Data

Firma



**Modulo per l'aggiornamento al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"**

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale  
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, delle Infrastrutture e dei Servizi  
Ufficio SVIRIS XI - Settore fitosanitario, dei fertilizzanti e materiale di propagazione  
Via XX Settembre, 20  
00187 ROMA

e per conoscenza

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari -Direzione generale della  
programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - PROPE V  
Via del Fornetto, 85  
00149 Roma

OGGETTO: aggiornamento del "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti"

Il sottoscritto .....  
in qualità di .....  
della ditta .....  
sita in (*inserire indirizzo postale completo*) .....  
iscritta presso la Camera di Commercio di ..... con n.: .....  
e P. IVA: .....  
persona da contattare .....  
telefono/i, fax, indirizzo di posta elettronica .....  
.....  
iscritta al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" con numero .....

**dichiara:**


1. variazione della denominazione ed ubicazione della ditta:

.....  
.....  
.....  
.....

2. variazione del/i sito/i:

- a) di produzione/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti):
- b) di stoccaggio/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l'ubicazione dei nuovi siti):

.....  
.....  
.....



3. aggiornamento delle categorie di fertilizzanti prodotti/distribuiti

.....  
.....  
.....  
.....

4. cessazione della produzione/distribuzione dei seguenti fertilizzanti:

.....  
.....  
.....  
.....

5. altro:

.....  
.....  
.....  
.....

Data

Firma

09A03940

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G903037/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



€ 7,00

\* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 9 0 4 1 6 \*

— 108 —

105 di 105

Copia disponibile sul portale ARBEA  
<http://www.arbea.basilicata.it>

